

D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154

Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94

..... OMISSIS

Articolo 3

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;

b) Servizio per la programmazione negoziata: provvede, in generale, nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare, nella promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;

c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

e) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; allo studio e all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, nonché alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica.

2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.